

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI DOZZA
PROVINCIA DI BOLOGNA

C O P I A

DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 2° DEL D.L. 08 APRILE 2013 N. 35, DELLE RATE E RELATIVE SCADENZE DI VERSAMENTO, DEL TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI – TARES ISTITUITO AI SENSI DEL D.L. N. 201/2011 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 214/2011, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 228/2012.

Nr. Progr. **24**

Data **27/05/2013**

Seduta NR. **3**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 27/05/2013 alle ore 20:30

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi 27/05/2013 alle ore 20:30 in adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini prescritti.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BORGHI ANTONIO	S	DAGHIA MARCO	S	STRAZZARI DAVIDE	N
ALBERTAZZI LUCA	S	FRANCESCHELLI MIRCO	S	MONGARDI EMMANUELA	S
VERONESE CATERINA	N	ARCOZZI NICOLA	S	RUSSO FRANCO	S
LELLI FRANCESCA	S	BALDASSARRI SANDRO	S		
CONTI ROBERTO	N	MARTELLI MARINA	S		
MENGOLI NICOLA	N	MARIANI FRANCESCO	S		
CAROLI EZIO	S	FRANCESCHELLI ROBERTA	S		
<i>Totale Presenti: 13</i>			<i>Totali Assenti: 4</i>		

Sono presenti gli Assessori non Consiglieri: LORENZI FRANCO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. LUIGI DAGA.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, il SIG. SANDRO BALDASSARRI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i tre Consiglieri, sigg.:

MARTELLI MARINA, CAROLI EZIO, FRANCESCHELLI ROBERTA.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate, dalla mattina dell'adunanza, le proposte relative con i documenti necessari.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 24 DEL 27/05/2013

OGGETTO:

DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 2° DEL D.L. 08 APRILE 2013 N. 35, DELLE RATE E RELATIVE SCADENZE DI VERSAMENTO, DEL TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI – TARES ISTITUITO AI SENSI DEL D.L. N. 201/2011 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 214/2011, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 228/2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel S. Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina hanno costituito, ai sensi della legge regionale 24.03.2004 n. 6, il Nuovo Circondario Imolese con lo scopo di esercitare in forma associata funzioni conferite dalla Provincia di Bologna e dalla Regione Emilia Romagna nonché funzioni comunali;
- Considerato che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.69 del 29/11/2011 è stato approvato il conferimento al Nuovo Circondario Imolese di funzioni comunali in materia di tributi e gestione delle risorse umane al fine della loro gestione in forma associata e sono stati approvati i relativi schemi di convenzione;
- Visto che nelle relative convenzioni, approvate con la citata Deliberazione, è definita la gradualità del trasferimento delle suddette funzioni al Nuovo Circondario Imolese che prevede, per il Comune di Dozza, il trasferimento delle funzioni specialistiche in materia di tributi a partire dal 1/1/2012, nonché il trasferimento, a partire dal 1/1/2013, delle funzioni relative alla gestione del contenzioso tributario, alla lotta all'evasione fiscale e alla gestione delle entrate tributarie;
- Considerato che, con delibera di G.C. n. 107 del 21/6/2012, il trasferimento delle funzioni tributarie previsto per il 1/1/2012 viene rinviato al 1/1/2014;
- Visto che l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, nel testo integrato dall'art.1, comma 387, della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), ha confermato l'istituzione del tributo sui rifiuti e servizi indivisibili (TARES) dall'1.1.2013, sia per i Comuni a Tariffa di Igiene Ambientale (TIA1 e TIA2) che per quelli a Tassa rifiuti (TARSU), in modo da assicurare la copertura integrale dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso lo spazzamento ed il lavaggio di strade ed aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, nonché dei servizi indivisibili, mediante l'applicazione della maggiorazione di 0,30 €/mq;
- considerato che la gestione del tributo è di competenza comunale, fatte salve le ordinarie possibilità di affidamento a terzi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e fatto salvo che, ai sensi dell'art. 14, comma 35, del suddetto D.L. n. 201/2011: "i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2.";
- richiamato l'art.14 co.35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo integrato dall'art. 1, comma 387, della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), prevedeva il versamento della prima rata TARES in aprile, termine successivamente posticipato a Luglio con legge di conversione del D.L. n. 1 del 14.01.2013;
- richiamato altresì l'art. 10 co. 2° del Decreto Legge 08 aprile 2013 n. 35 "cd Sblocca pagamenti della Pubblica Amministrazione" ha stabilito che, per il solo anno 2013, in

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 24 DEL 27/05/2013

deroga alle previsioni di cui all'art. 14 co. 35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 *“la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento”*., Inoltre, il Comune potrà inviare ai contribuenti, ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i modelli di pagamento precompilati già in uso e predisposti per il pagamento TIA 1 e TIA 2 o TARSU; la norma stabilisce altresì che i predetti versamenti sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta a titolo di TARES per l'anno 2013, che conterrà anche l'addebito della quota relativa ai Servizi Indivisibili. L'art. 10 co 2° lett. g), ribadisce altresì che i Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei gestori del servizio rifiuti;

Atteso che:

- Le disposizioni dell'art. 10 co. 2° del Decreto Legge n. 35/2013 coordinate con quanto previsto dall'art. 14 co.35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 hanno lo scopo di assicurare agli Enti Locali l'entrata corrispondente e necessaria a disporre i pagamenti delle prestazioni di servizio rese dai gestori del servizio rifiuti dal 1° gennaio 2013, data in cui sono stati soppressi i precedenti regimi di prelievo diretto del corrispettivo del servizio, scongiurando effetti pregiudizievoli per la comunità locale e per le imprese derivanti dalla carenza di liquidità degli Enti Locali.
- Tali norme, pur non ripristinando l'applicazione della TIA e Tarsu e mantenendo vigente il tributo, consentono ai Comuni, nelle more dell'approvazione del Regolamento e dell'articolazione Tares, la riscossione del tributo in acconto, - il cui importo è determinato in base all'art. 14 co.35 del D.L.n. 201/2011, commisurandolo all'ammontare TIA di competenza del cliente per l'anno 2012, mentre per le nuove occupazioni dal 01.01.2013 l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe applicate dal Comune nell'anno precedente, salvo conguaglio. Il pagamento degli acconti avverrà con i sistemi di pagamento previsti rispettivamente per TIA e TARSU (bollettino postale, banca e domiciliazione bancaria), per mezzo del gestore del servizio rifiuti con l'obbligo di riversarlo ai Comuni, sui conti correnti da essi indicati, ad esclusione dell'ultima rata 2013 che va riscossa con F24 e su cui va applicata la quota servizi indivisibili fissata nella misura di 0,30 €/mq di superficie assoggettata a TIA nel 2012 ;
- **Verificata** l'impossibilità di organizzare e gestire la riscossione del tributo in acconto attraverso strutture interne all'Ente, in carenza di sufficienti risorse, si valuta l'opportunità di ricorrere all'affidamento esterno e, nello specifico, di ricorrere al gestore del servizio rifiuti per la riscossione degli acconti della TARES, nelle more dell'approvazione del Regolamento TARES, delle Tariffe e dell'affidamento della gestione TARES per il 2013 e anni seguenti;

Considerato che:

- la TIA assunta per la determinazione degli importi degli acconti della TARES 2013 è stata sempre organizzata e gestita dal gestore del servizio rifiuti - HERA SpA - fino al 31.12.2012, sulla base delle tariffe approvate dall'Autorità d'Ambito (ATERSIR) ai sensi di legge;
- un eventuale affidamento della riscossione degli acconti del tributo al gestore del servizio di riscossione degli altri tributi comunali, vanificherebbe l'obiettivo di anticipare i tempi di riscossione, con possibili ricadute negative anche sul servizio di raccolta e spazzamento, per effetto dei necessari tempi tecnici di organizzazione del servizio che richiede l'implementazione delle banche dati TIA ed il flusso dei pagamenti dei clienti del servizio su altri Conti Correnti rispetto a quelli attuali;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 24 DEL 27/05/2013

- la riscossione delle rate di acconto TARES per il 2013, limitatamente al tributo rifiuti, non comporta oneri economici aggiuntivi a carico del Comune oltre a quelli già previsti per la gestione del servizio rifiuti;

Rilevato che:

- HERA SpA con nota in data 16/4/2013, ha espresso la piena disponibilità ad assumere la gestione dell'emissione e riscossione degli acconti TARES, nonché la fattibilità tecnica della riscossione di due rate in acconto del tributo TARES per la quota rifiuti, relative al servizio di competenza rispettivamente del 1° e 2° quadrimestre 2013, con scadenza di pagamento rispettivamente nel mese di giugno e nel mese di settembre 2013, con le modalità consentite dal DL n. 35 /2013, fermo restando l'obbligo di riversare l'incasso al Comune nei termini approvati dal Comune;

Ritenuto:

- in attesa della conversione del decreto legge n. 35/2013 nonché di un assetto definitivo, all'esame del Parlamento, del sistema di prelievo relativo al servizio di gestione rifiuti, nelle more dell'approvazione del Regolamento Tares, dell'articolazione Tariffaria e dell'affidamento della riscossione TARES per l'anno 2013 e seguenti, di avvalersi della facoltà consentita dalla predetta norma, esprimendo l'indirizzo per l'affidamento dell'emissione e riscossione delle rate in acconto della TARES per l'anno 2013 –relativa al solo tributo rifiuti, all'attuale gestore del servizio rifiuti HERA SpA, ai sensi delle citate disposizioni di cui all'art. 14, comma 35, del suddetto D.L. n. 201/2011 e dell'art. 10 co 2° lett. g) del D.L. n.35/2013, demandando a successivo provvedimento dell'organo esecutivo dell'ente l'approvazione dell'accordo che regola il pagamento al gestore del corrispettivo di servizio rifiuti per gli anni 2013 e seguenti;
- di rinviare a successivi atti ogni ulteriore determinazione in materia di TARES ai sensi di legge, per quanto di competenza;

Tutto ciò premesso e considerato;

- preso atto che, per l'anno 2013, il versamento della componente relativa ai servizi indivisibili, pari a €0,30/mq viene incamerata direttamente dallo Stato mediante versamento da parte dei contribuenti in unica soluzione con l'ultima rata;
- Uditi gli interventi di cui in allegato;
- acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Con voti favorevoli 9, contrari 4 (Mariani Francesco, Franceschelli Roberta, Mongardi Emmanuela, Russo Franco), astenuti 0;

DELIBERA

1) di approvare, nelle more dell'approvazione del Regolamento Tares, dell'articolazione Tariffaria e dell'affidamento della riscossione TARES per l'anno 2013 e seguenti, l'indirizzo di avvalersi della facoltà di affidamento dell'emissione e riscossione delle rate in acconto della TARES per l'anno 2013 –relativa al solo tributo rifiuti, all'attuale gestore del servizio rifiuti HERA SpA, ai sensi delle citate disposizioni di cui all'art. 14, comma 35, del suddetto D.L. n. 201/2011 e dell'art. 10 co 2° lett. g) del D.L. n.35/2013;

2) di determinare:

a) in n.ro 2 (due) le rate in acconto del tributo TARES per la quota rifiuti, che il Gestore HERA spa è autorizzato ad emettere e riscuotere per conto del Comune, relative al servizio di competenza rispettivamente del 1° e 2° quadrimestre 2013, con scadenza di pagamento rispettivamente nel mese di giugno e nel mese di settembre 2013, da effettuarsi mediante le modalità di pagamento previste per TIA1/TIA2 nel 2012 (bollettino postale, banca e

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 24 DEL 27/05/2013

domiciliazione bancaria).

b) l'importo delle rispettive rate in acconto del tributo, in base all'art. 14 co.35 del D.L.n. 201/2011, commisurandolo all'ammontare TIA di competenza del cliente per l'anno 2012, nel quale è incorporata l'IVA relativa al servizio rifiuti in quanto costo del servizio medesimo, mentre per le nuove occupazioni dal 01.01.2013 l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente sarà determinato tenendo conto delle tariffe applicate dal Comune nell'anno precedente, salvo conguaglio.

- 3) di determinare l'obbligo in capo ad HERA spa, in qualità di agente contabile e che procederà conseguentemente a rendere il conto della gestione contabile ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 267/2000, di rimborsare al Comune pro – rata l'incasso del tributo ogni 15 gg, nel Conto di Tesoreria comunicato, nonché del rendiconto relativo a ciascuna rata di avvisi emessi, per incassi e morosità;
- 4) di demandare a successivo provvedimento dell'organo esecutivo dell'ente l'approvazione dell'accordo che regola il pagamento diretto al gestore, del corrispettivo di servizio rifiuti per gli anni 2013 e seguenti in tempi il più possibile tempestivi rispetto agli incassi del tributo;
- 5) di rinviare a successivi e separati provvedimenti la determinazione dell'articolazione tariffaria, l'approvazione del regolamento comunale del tributo, la puntuale regolamentazione contrattuale dell'attività, affidata al gestore, di determinazione, accertamento, riscossione e riversamento somme riscosse del nuovo tributo Tares;
- 6) di dare atto che si provvederà, con successivi provvedimenti dei responsabili di settore, ad assumere i relativi impegni di spesa;
- 7) di inoltrare copia del presente atto, a cura del Servizio proponente, ad Atesir e al Gestore del servizio, Hera S.p.A., per opportuna conoscenza;
- 8) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune, ai sensi di quanto previsto all'art. 10 comma 2 lettera a) del D.L. 35/2013

Con successiva votazione che ha dato il seguente risultato:

voti favorevoli 9, contrari 4 (Mariani Francesco, Franceschelli Roberta, Mongardi Emmanuela, Russo Franco), astenuti 0;

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 24 DEL 27/05/2013

**DISCUSSIONE ALLEGATA ALL'OGGETTO N. 3 DELLA SEDUTA DEL 27/05/2013
DELIBERA N. 24**

Determinazione, ai sensi dell'art. 10 comma 2° del D.L. 08 aprile 2013 N. 35, delle rate e relative scadenze di versamento, del tributo comunale rifiuti e servizi – TARES istituito ai sensi del D.L. N. 201/2011 convertito dalla Legge N. 214/2011, come modificata dalla legge N. 228/2012.

Prende la parola il Presidente BALDASSARRI S. che così si esprime:

Ordine del giorno n. 3 Determinazione , ai sensi dell'art. 10 comma 2° del D.L. 08 aprile 2013 N. 35, delle rate e relative scadenze di versamento, del tributo comunale rifiuti e servizi – TARES istituito ai sensi del D.L. N. 201/2011 convertito dalla Legge N. 214/2011, come modificata dalla legge N. 228/2012. Relatore l'Assessore Lorenzi, la parola all'assessore Lorenzi.

Prende la parola l'Assessore LORENZI F. che così si esprime:

So che i Capigruppo l'hanno discussa questa mattina quindi ne siete super informati di questa cosa. E' la gestione di questo nuovo tributo che sostituisce la TIA a Hera S.p.A., perchè noi non avremmo le condizioni come amministrazione comunale di rielaborare per questo anno tutti gli elenchi, tutte le cose che sono necessarie fare per prendere la gestione in carico. Tra l'altro questo Consiglio ha deliberato di demandare al circondario la gestione di aspetti comunali come hanno anche già fatto le altre amministrazioni comunali e quindi insieme agli altri Comuni si è fatta una delibera tipo di accollare a Hera la gestione di questa nuova tassa.

Prende la parola il Presidente BALDASSARRI S. che così si esprime:

Se c'è qualche domanda. Bene, mettiamo in votazione l'approvazione della determinazione ai sensi dell'art. 10, non sto a ripetere tutto, è all'ordine del giorno, la proposta n. 22. Chi è favorevole? Nove. Contrari? Astenuti? Quindi 9 favorevoli e 4 contrari. Votiamo anche l'immediata esecutività del provvedimento. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to ALBERTAZZI LUCA

IL PRESIDENTE

F.to BALDASSARRI SANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. DAGA LUIGI

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 29 MAG. 2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

28 MAG. 2013

Data:

L'ADDETTO AL 3^ SERVIZIO DEL 1^ SETTORE

F.to RAGAZZINI SIMONETTA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

28 MAG. 2013

Data:



IL FUNZIONARIO INCARICATO

RAGAZZINI SIMONETTA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modificazioni e integrazioni, il giorno

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TU 267/2000.) 27/05/2013

sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TU 267/2000.)

L'ADDETTO AL 3^ SERVIZIO DEL 1^ SETTORE

Data: 27/05/2013

F.to RAGAZZINI SIMONETTA